

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigi Nannipieri ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. omissis

con **OGGETTO**: Fideiussione - Polizza fideiussoria

promossa da:

FIDEIUSSORE

ATTORE IN OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO

contro

BANCA

CONVENUTO IN OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO

La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza del 07/11/2019

Motivi della decisione

Succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione - art. 118 disp. Att. c.p.c.

1. Con ricorso per decreto ingiuntivo la BANCA esponeva:

- che con atto notarile del 26.06.2012 Banca aveva concesso a SOCIETA' un mutuo fondiario del capitale di €. 1.000.000,00=, con erogazione del capitale mutuato "*mediante la stipulazione di uno o più atti di erogazione-denominati atti di utilizzo – correlati al completamento delle singole iniziative previste nel programma di investimento*";

- che aveva erogato a SOCIETA' l'importo complessivo di €. 999.145,00= mediante 21 atti di erogazione/utilizzo

- che a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte da SOCIETA' nei confronti dell'istituto mutuante FIDEIUSSORI si erano costituite fideiussori della mutuataria per la quota del 50% ciascuna in relazione a "*tutto quanto dovuto dal debitore principale per capitale, interessi anche se moratori ed ogni altro accessorio, nonché per ogni spesa anche se di carattere giudiziario ed ogni onere tributario*" come da "*Fideiussione pro-quota, per operazione specifica, con vincolo di solidarietà*" del 26.06.2012;

- che era inadempiente, debitrice alla data del 15.11.2018 di complessivi euro 1.314.249,34 (n. 10 rate semestrali scadute 636.486,37; interessi di mora 107.805,85; capitale residuo al 01.08.2018 euro 562.464,25; rateo interessi convenzionali al 15.11.2018 euro 7.492,87);

- che all'art. 3 comma 2 dell'atto di fideiussione era previsto: "*Nel caso di insolvenza di taluno dei fideiussori, i restanti fideiussori, anche in deroga all'art. 1947, secondo comma, cod.civ. risponderanno nei confronti della Banca anche per la quota dell'insolvente che verrà tra gli stessi ripartita integralmente in proporzione alle quote rispettivamente garantite e, comunque, fino alla concorrenza dell'intero credito della Banca. I fideiussori prendono atto che sarà considerato insolvente il fideiussore che – richiesto del pagamento ai sensi dell'art. 7 – non vi abbia provveduto*";

Sentenza, Tribunale di Livorno, Giudice Luigi Nannipieri, n. 151 del 14 febbraio 2020

- che entrambi i fideiussori dovevano considerarsi “insolventi” poiché, dopo aver ricevuto l’intimazione di pagamento rivolta loro dalla ricorrente con le lettere raccomandate, non avevano provveduto al pagamento e quindi erano chiamati a rispondere dell’intero credito vantato da Banca nei confronti della debitrice principale (50% quota garantita + 50% quota di spettanza del fideiussore insolvente).

Avverso il decreto con il quale era ingiunto a SOCIETA’ E FIDEIUSSORI il pagamento, in solido, di euro 1314249,34 proponeva opposizione FIDEIUSSORE, rilevando ed eccependo:

- l’illegittimità delle somme richieste, in particolare per l’illegittima applicazione di interessi a tassi superiori a quello soglia e con capitalizzazione trimestrale in violazione dell’art.1283 c.c.;
- la nullità della fideiussione rilasciata su moduli bancari redatti in modo conforme allo schema ABI e censurati dalla Suprema Corte di cassazione con l’ordinanza n. 29810 del 12.12.2007, perché lesivi della concorrenza e della normativa antitrust;
- il beneficio della divisione al 50%.

Si costituiva in giudizio la convenuta opposta chiedendo la conferma del decreto opposto.

La causa era istruita con produzioni documentali, le parti precisavano le conclusioni, come da verbale di udienza del 07/11/2019 e il Giudice tratteneva la causa in decisione, a norma dell’art. 281 quinquies c.p.c., assegnando i termini di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e delle memorie di replica.

2. L’opposizione non può trovare accoglimento.

2.1. Il richiamo da parte della difesa di parte attrice in opposizione alla pronunzia della Cassazione del 12 dicembre 2017 n. 29810 è inconferente.

La pronunzia è infatti relativa al provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 di Banca d’Italia (in funzione di Autorità di tutela della concorrenza nel mercato bancario), che ha censurato come lesive della concorrenza alcune specifiche clausole dello schema ABI del 2003 relativo alla “fideiussioni omnibus” (in particolare la clausola di sopravvivenza: « qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l’obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate »; la clausola di reviviscenza: « il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo »; la rinuncia termini ex art. 1957 cc: « i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall’art. 1957 cod. civ., che si intende derogato»).

Nella fattispecie:

- a) la fideiussione pacificamente sottoscritta non è una fideiussione “omnibus”, ma una “fideiussione pro quota per operazione specifica”, riferita espressamente alle obbligazioni relative al “mutuo ipotecario per un milione di euro durata anni 10” concesso a SOCIETA’;
- b) non è in alcun modo allegata la conformità di tale fideiussione allo schema ABI del 2003 oggetto di censura dalla Banca di Italia (e pacificamente riferito alla diversa ipotesi di fideiussione omnibus); si tratterebbe in ipotesi di nullità relativa e le clausole di cui al provvedimento della Banca di Italia non assumono rilievo applicativo nel presente giudizio.

2.2. Le contestazioni in ordine al superamento del tasso-soglia ovvero all’anatocismo sono del tutto generiche ed indeterminate: la difesa di parte attrice in opposizione si limita a considerazioni astratte, senza alcun riferimento concreto al mutuo ed ai tassi di interesse per cui è causa.

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

I tassi di interesse sono esattamente specificati, in applicazione delle previsioni dell'atto di notarile mutuo, nei singoli atti di erogazione prodotti; per gli interessi moratori è prevista una maggiorazione del 2% rispetto agli interessi corrispettivi, con esclusione della capitalizzazione (vedi art. 3 del contratto di mutuo e documento di sintesi allegato, doc. 3 di parte convenuta opposta).

2.3. Infondata è anche la richiesta di limitazione al 50% della garanzia per il beneficio della divisione.

Nella fideiussione pacificamente sottoscritta (vedi doc. 47 di parte convenuta opposta) era infatti previsto: *“Nel caso di insolvenza di taluno dei fideiussori, i restanti fideiussori, anche in deroga all’art. 1947, secondo comma, cod.civ. risponderanno nei confronti della Banca anche per la quota dell’insolvente che verrà tra gli stessi ripartita integralmente in proporzione alle quote rispettivamente garantite e, comunque, fino alla concorrenza dell’intero credito della Banca. I fideiussori prendono atto che sarà considerato insolvente il fideiussore che – richiesto del pagamento ai sensi dell’art. 7 – non vi abbia provveduto”*.

Il beneficio della divisione ex art. 1946 e 1947 c.c. è eventuale e rimesso alle previsioni negoziali delle parti; non vi è alcun motivo per ritenere invalida la previsione negoziale (peraltro anche specificatamente sottoscritta) relativa alla nozione convenzionale di insolvenza; già con il ricorso per il decreto ingiuntivo era stata documentata l'infruttuosa richiesta al cofideiussore (vedi doc. 49-51 di parte convenuta opposta).

3. Il decreto deve quindi essere confermato e dichiarato definitivamente esecutivo ex 653 c.p.c. nei confronti dell'attrice in opposizione, anche per le spese della fase monitoria; le ulteriori spese della fase di opposizione si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:

- 1) rigetta l'opposizione proposta da FIDEIUSSORE e conferma il decreto ingiuntivo opposto (50/2019) che dichiara esecutivo nei confronti della attrice in opposizione anche per le spese della fase monitoria
- 2) condanna parte attrice in opposizione a rimborsare a parte convenuta opposta le ulteriori spese processuali della fase di opposizione, che liquida in complessivi euro € 24.595,05, di cui € 3.375,00 per la fase di studio della controversia, € 2.227,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 9.915,00 per la fase istruttoria/di trattazione, € 5.870,00 per la fase decisionale, € 3.208,05 per spese generali ex art. 2 d.m. 55/14, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge

Così deciso in data 10 febbraio 2020 dal Tribunale di Livorno

IL GIUDICE
dott. Luigi Nannipieri

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*